

**GESTIONE DEGLI ANIMALI PER FINALITA' SCIENTIFICHE
NEGLI STABILIMENTI DI ALLEVAMENTO E UTILIZZATORI**

INDICE DELLA PROCEDURA

1. SCOPO	pag 3-4
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	pag 3-4
3. TERMINI, DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI	pag 3-4
4. RIFERIMENTI	pag 4
5. MODALITÀ OPERATIVE	pag 5
6. AUTORIZZAZIONI	pag 6
7. REGISTRAZIONE	pag 7-8-9
8. QUARANTENA	pag 10
9. ALIMENTAZIONE ED ABBEVERATA	pag 11-12
10. RACCOLTA RIFIUTI ED ARCHIVIAZIONE	pag 12
11. RESPONSABILITA'	pag 13-14-15

1. SCOPO

Questa procedura ha lo scopo di:

descrivere le modalità operative svolte per i controlli sanitari sugli animali e sull'ambiente di stabulazione al fine di garantire la sicurezza degli operatori e la salute degli animali allevati

definire le responsabilità per la gestione e l'utilizzazione degli animali da laboratorio, al fine di tutelare il benessere e di evitare o limitare al minimo possibile dolore, sofferenza, angoscia, danni che possano prodursi nel corso di talune sperimentazioni.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa procedura viene applicata, presso gli Stabilimenti di Allevamento e Utilizzatori dell'Università Politecnica delle Marche, preventivamente autorizzati per la stabulazione di **topi, ratti, conigli e pesci** con i seguenti fini:

l'allevamento degli animali destinati a finalità scientifiche,

l'utilizzo degli animali destinati alla ricerca di base e traslazionale, che abbia come fine il miglioramento della diagnosi e cura di malattie, di cattivi stati di salute o dei loro effetti sull'uomo o sugli animali.

3. TERMINI, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Animale da esperimento: ogni animale utilizzato o da utilizzare in esperimenti.

Stabilimento di allevamento: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo di essere successivamente utilizzati in esperimenti.

Stabilimento fornitore: qualsiasi stabilimento diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati ad essere utilizzati in esperimento.

Stabilimento utilizzatore qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati in esperimenti.

Esperimento: L'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli, compresa qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni, ma esclusi i metodi meno dolorosi di uccisione o di marcatura di un animale comunemente accettati come umanitari; un esperimento comincia quando un animale è preparato per la prima volta ai fini dell'esperimento e termina quando non occorrono ulteriori osservazioni per l'esperimento in corso; l'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o dei danni durevoli, grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non pone l'utilizzazione di un animale al di fuori dell'ambito di questa definizione. Sono escluse le pratiche agricole o cliniche veterinarie non sperimentali.

Esperimento in deroga: gli esperimenti per cui è previsto rilascio di autorizzazione scritta da parte del Ministero della Salute sono i seguenti:

Esperimenti sugli animali di *specie in estinzione* a condizione che gli stessi siano mirati ai fini di conservazione delle specie considerate o questa si riveli eccezionalmente e l'unica adatta allo scopo per verifiche medico-biologiche essenziali.

Gli esperimenti a *semplice scopo didattico* soltanto nel caso di inderogabile necessità e non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.

Esperimenti *senza anestesia* sia perchè l'anestesia è più traumatica per l'animale dell'esperimento stesso oppure perchè eccezionalmente incompatibile con il fine dell'esperimento, nel caso si deve ricorrere ad analgesici o ad altri mezzi adeguati ad assicurare che il dolore, la sofferenza, l'angoscia o il danno siano ridotti e che dolore, sofferenza e angoscia residui non siano forti.

Esperimenti che comportano o rischiano di comportare ***gravi lesioni o un forte dolore*** che potrebbe protrarsi oltre la conclusione della procedura sperimentale.

Responsabile Procedura Responsabile delle attività o combinazioni d'interventi che prevedono l'uso di animali da esperimento per scopi di ricerca (Indagini sperimentali).

4. RIFERIMENTI

Riferimenti legislativi

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.116: Attuazione della Direttiva n.86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

Circolare Ministero della Sanità n.17 del 5 maggio 1993: Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.116 articoli 8 e 9, concernenti deroghe degli articoli 3 e 4;

Circolare Ministero della Sanità n.18 del 5 maggio 1993: Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.116 articolo 7. Comunicazione dei progetti di ricerca con impiego di modelli animali;

Legge n. 413 del 12/10/1993: Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale;

Circolare del Ministero della Sanità n.8 del 22 aprile 1994: Applicazione del Decreto Legislativo n.116, 27 gennaio 1992 in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

Decreto del Ministero della Sanità del 29 settembre 1995: Riconoscimento dei titoli di laurea idonei ed equivalenti ai fini della sperimentazione animale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.116;

Circolare ministeriale marzo 1999: Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n°116 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Nuove tabelle statistiche;

Raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea 2007/526/CE: Il 30 luglio 2007 è stata pubblicata la raccomandazione della commissione dell'Unione Europea n. 2007/526/CE (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 luglio 2007 n. L 197)

5. MODALITA' OPERATIVE

8.1 MATERIALI

- Gabbie per topi
- Gabbie per ratti
- Gabbie per conigli
- carrelli per topi
- carrelli per ratti
- carrelli per conigli
- carrelli per cambio gabbie
- carrello porta mangime
- Lettieria
- Mangime
- Camici (cotone e monouso)
- Scarpe e soprascarpe
- Guanti (in gomma e monouso)
- occhiali di protezione
- mascherine antiparticolato
- grembiuli e gambali in plastica
- Disinfettanti
- Saponi
- Spugne
- Armadi per stoccaggio materiali
- Detersivi
- Armadi per indumenti
- Frigorifero da + 4°C a +10°C
- Armadio farmaci
- vasche per pulizie gabbie
- Tavoli anatomici
- Lavatrice
- Lavasciuga
- Idropulitrice
- Aspirapolvere

8.2. Autorizzazione all'utilizzo degli animali

Tutti coloro che debbono eseguire un esperimento che implichi l'utilizzo degli animali da laboratorio e che non rappresenti un rischio per la tutela del benessere animale, la cui esecuzione è realizzata secondo prassi consolidate di laboratorio, **sono tenuti a compilare il Progetto di Ricerca** e a inviarlo a tutti gli organi di competenza secondo la normativa in vigore, indicando specie e numero di animali, tipo di esperimento, forme di anestesia e quant'altro richiesto nel Decreto Legislativo 116/92. Coloro che hanno avuto l'**autorizzazione** da parte del Ministero della Salute **per silenzio/ assenso** all'utilizzo degli animali negli esperimenti dovranno far pervenire, debitamente compilato, copia del progetto di ricerca al Responsabile dello Stabilimento di Allevamento e Responsabile dello Stabilimento Utilizzatore oltre che alle varie figure Istituzionali come normativa prevede.

Se necessario il Medico Veterinario, responsabile per la sperimentazione animale, fornirà assistenza sia per la compilazione del progetto di ricerca che per l'allestimento del modello sperimentale.

Gli utenti che utilizzino gli animali esclusivamente per la produzione di anticorpi o quali donatori d'organi o tessuti sono comunque tenuti a compilare il progetto di ricerca preventivando il numero, specie e/o durata del protocollo di utilizzo.

Tutti gli animali utilizzati, previa autorizzazione al progetto di ricerca, vengono registrati in apposito registro, in carico al Responsabile di Stabulario degli Stabilimenti utilizzatori.

Il Servizio di Stabulario provvede a registrare gli animali ricevuti, inviati o morti presso gli Stabulari degli Stabilimenti di Allevamento.

Il Responsabile dello Stabilimento utilizzatore **entro il 31 marzo** di ogni anno è tenuto a compilare le tabelle di utilizzo degli animali e a comunicarla al Ministero della Salute secondo.

Contemporaneamente all'allestimento del disegno sperimentale o all'arrivo dei finanziamenti per lo studio che si intende eseguire, il responsabile dello stesso è tenuto, per regolamento interno della Facoltà di Medicina, a compilare la richiesta per l'approvazione all'esecuzione degli esperimenti da parte del Comitato di Bioetica per la sperimentazione animale.

8.3. Autorizzazione in deroga all'utilizzo degli animali

Nel caso, invece, in cui si preveda l'impiego di specie rientranti **nei casi previsti in deroga**, tutta la documentazione necessaria ad ottenere l'autorizzazione da parte del Ministero della Salute, sarà redatta ed inviata a cura dei ricercatori interessati con il supporto del Medico Veterinario, previa approvazione del Responsabile dello Stabulario Utilizzatore; l'inizio della sperimentazione potrà avvenire solo dopo l'avvenuto assenso delle autorità competenti.

8.4. Modalità operative per allestimento protocolli di ricerca

I laureati in Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Biologia, Scienze Naturali, che hanno avuto l'autorizzazione a condurre la sperimentazione con l'utilizzo degli animali ai sensi del D. Lgs.116\92, devono:

- Informare il Responsabile dello Stabulario Utilizzatore del periodo in cui intendono effettuare l'esperimento;
- Informare il Responsabile dello Stabulario Utilizzatore sui tempi e modalità della sperimentazione;
- *Se gli animali vengono mantenuti per un tempo superiore alle 48 ore*, informare il Responsabile dello Stabulario di Allevamento sui tempi e modalità dell'invio degli animali per la sperimentazione e sul periodo della stabulazione;
- Presentare copia presso il Servizio di Stabulario del Protocollo inviato al Ministero della Sanità per l'autorizzazione all'esperimento, che deve essere tenuta agli Atti delle attività dello Stabilimento Utilizzatore.

8.5. Registrazione

- **Cartellini:** per ogni gruppo di animali stabulati in gabbie deve essere compilato un cartellino nel quale devono essere indicate tutte le informazioni necessarie per la buona esecuzione della prova;
- **Registro dello Stabilimento Utilizzatore:** deve essere costituito da un numero di fogli numerati progressivamente, preventivamente vidimato dal Ministero della Salute attraverso gli uffici della Direzione Generale dei Servizi Veterinari di Porto e Aeroporto o gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE.
- **Registro dello Stabilimento di Allevamento:** deve essere costituito da un numero di fogli numerati progressivamente, preventivamente vidimato dal Sindaco attraverso gli uffici competenti.
- **Registro delle sperimentazioni:** E' costituito da un raccoglitore in cui sono posti fogli numerati progressivamente e strutturati in modo tale da poter controllare la corretta esecuzione della sperimentazione. La formulazione del registro e la sua corretta compilazione è a carico del Responsabile della Sperimentazione e rientra nelle Procedure Operative Standard adottate da ogni laboratorio, ciascuno per propria competenza.

8.6 Ricevimento degli animali

8.6.1. Valutazione e qualifica dei fornitori

Gli animali provenienti da fonti esterne possono essere introdotti:

- qualora provengano da stabilimenti fornitori riconosciuti presso il Ministero della Salute e che trattino animali in condizioni di SPF (Pathogen Gene Free), questi possono venir immessi direttamente in allevamento senza soggiornare in locale quarantena. Gli animali potranno venir utilizzati a fini di ricerca o per altri fini solo dopo un adeguato periodo di acclimatamento variabile da specie a specie e coincidente col soggiorno nei locali quarantena.
- qualora gli animali provengano da laboratori di ricerca, nell'ambito di collaborazioni scientifiche tra la Struttura e altri utenti, va comprovato e accertato lo stato sanitario. Non possono venir introdotti animali che non siano accompagnati da screening sierologico e da certificato sanitario che ne attesti l'assenza di malattie in ambiente convenzionale. Tali animali devono essere posti in locali quarantena separati dal resto dell'allevamento per un periodo adeguato variabile da specie a specie e il loro stato di salute va attentamente controllato e prima di essere introdotti in ambiente di allevamento vanno sottoposti da parte del Medico Veterinario Responsabile a visita ispettiva. Tutto ciò non si applica se gli animali soggiornano nel solo stabulario utilizzatore per meno di 48 ore al termine delle quali vengono soppressi.

8.6.2 Ricevimento e registrazione

Per regolamento interno dell'Università Politecnica delle Marche, gli Stabilimenti Utilizzatori non possono stabulare animali per un periodo superiore alle 48 ore, non avendo strutture predisposte a un'accoglienza di più giorni, gli animali che sono mantenuti per tempi più lunghi devono essere stabulati presso i locali dello Stabilimento di Allevamento, che comprende anche i locali quarantena.

Il ricevimento degli animali da esperimento comporta da parte del responsabile dell'ordine o da chi da lui delegato:

segnalare per predisporre l'accoglienza ai Servizi di Stabulario e al Medico Veterinario responsabile per l'allevamento l'arrivo di nuovi animali;

Accettazione della consegna: verificare corrispondenza all'ordine,

Ispezione del contenitore per rilevare eventuali segni di danneggiamento e manipolazione non corretta e/o fughe (scatole schiacciate, umide, capovolte),

Esame, dopo apertura dei contenitori, degli animali per la verifica delle caratteristiche (numero, sesso, peso, stato di salute apparente, con nota di eventuali segni di malattia, stress, animali morti o moribondi o altri aspetti anormali che vengono eventualmente segnalati al Medico Veterinario responsabile per l'allevamento),

Trasferimento degli animali nei locali adibiti a quarantena in gabbie pulite dove possano mangiare, bere o riposarsi.

8.6.1. Valutazione e qualifica dei fornitori

Gli animali provenienti da fonti esterne possono essere introdotti: qualora provengano da stabilimenti fornitori riconosciuti presso il Ministero della Salute e che trattino animali in condizioni di SPF (Pathogen Gene Free), questi possono venir immessi direttamente in allevamento senza soggiornare in locale quarantena. Gli animali potranno venir utilizzati a fini di ricerca o per altri fini solo dopo un adeguato periodo di acclimatamento variabile da specie a specie e coincidente col soggiorno nei locali quarantena.

qualora gli animali provengano da laboratori di ricerca, nell'ambito di collaborazioni scientifiche tra la Struttura e altri utenti, va comprovato e accertato lo stato sanitario. Non possono venir introdotti animali che non siano accompagnati da screening sierologico e da certificato sanitario che ne attesti l'assenza di malattie in ambiente convenzionale. Tali animali devono essere posti in locali quarantena separati dal resto dell'allevamento per un periodo adeguato variabile da specie a specie e il loro stato di salute va attentamente controllato e prima di essere introdotti in ambiente di allevamento vanno sottoposti da parte del Medico Veterinario Responsabile a visita ispettiva. Tutto ciò non si applica se gli animali soggiornano nel solo stabulario utilizzatore per meno di 48 ore al termine delle quali vengono soppressi.

8.6.3 Registrazione, identificazione e comportamenti da adottare nei locali di quarantena

Registrazione ed identificazione degli animali da esperimento è a carico dei Servizi di Stabulario: ogni arrivo di animale deve essere accuratamente registrato sia per motivi legislativi che per permettere di rintracciare rapidamente le informazioni necessarie in rapporto ad un particolare arrivo.

I metodi di identificazione individuale possono essere permanenti o temporanei e si applicano solo per necessità legate alle pratiche di riproduzione o all'attività sperimentale: metodi permanenti di identificazione dei piccoli animali sono il tatuaggio e la marchiatura auricolare con buca orecchi o l'utilizzo di targhette opportune sull'orecchio; metodi temporanei consistono nel segnare la coda, radere un area di pelo o colorarlo con coloranti atossici.

Una volta effettuata la registrazione e, se necessario, l'identificazione, l'accesso alle aree di quarantena deve essere vietato anche al personale addetto al trasporto degli animali provenienti da allevamenti esterni. Il locale adibito alla quarantena deve essere distinto e separato dal locale dove avviene la normale stabulazione degli animali; questi due locali personale direttamente da un locale all'altro.

Tutte le operazioni di manipolazione degli animali devono essere effettuate con l'ausilio di idonei guanti protettivi, mascherine, camici e scarpe o soprascarpe da utilizzare esclusivamente nel locale di quarantena.

Tutto ciò che viene utilizzato all'interno dei locali dove si attua la quarantena deve essere lavato e disinfettato o opportunamente smaltito prima di essere riutilizzato nello stesso ambiente o in altro locale dello stabulario.

Qualora nei soggetti sottoposti a quarantena dovessero manifestarsi sintomi clinici di malattia il soggetto deve essere posto in isolamento; il personale addetto deve eseguire le operazioni in isolamento dopo essersi occupato delle zone di stabulazione normale.

Ogni aspetto anomalo o patologico va segnalato dal responsabile dello Stabulario di Allevamento che provvederà ad informare il Medico Veterinario responsabile per l'allevamento affinché attui le procedure per salvaguardare il benessere e tutelare la salute degli animali stabulati.

Superato il normale periodo di quarantena gli animali da esperimento possono essere introdotti nei normali ambienti di stabulazione ed essere impiegati per la sperimentazione o l'allevamento.

Facendo riferimento a quanto stabilito dal DL 116 del 27 gennaio 1992, il periodo di Quarantena varia a seconda delle specie:

TOPO	RATTO	CONIGLIO
5-15 gg	5-15 gg	20-30 gg

8.7. Condizioni ambientali ottimali del locale di stabulazione

Per ottenere un ambiente che rispetti le necessità fisiologiche degli animali è necessario osservare i seguenti parametri che coprono le fasce di benessere per topo, ratto, coniglio:

Temperatura $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$

Umidità relativa $50\% \pm 5\%$

Al fine di mantenere costanti i suddetti parametri è necessario controllare con termometro a parete il grado di umidità e temperatura degli ambienti.

8.8. Modalità di stabulazione nello stabilimento di allevamento e utilizzatore

All'inizio di ogni esperimento il Responsabile del Progetto di Ricerca o chi da lui delegato provvede a riempire il registro degli animali utilizzati in tutte le sue parti.

La stabulazione di animali avviene in gabbie, rispettando i parametri relativi al rapporto superficie della gabbia/peso dell'animale come richiesto dalla normativa (da tabella 3 a tabella 5 e diagrammi da 1 a 12 riportati nell'allegato II del DL 27 gennaio 1992 n.116).

8.9. Alimentazione ed abbeverata

8.9.1 Acqua

Gli animali da laboratorio debbono avere libero accesso all'acqua, salvo diverse indicazioni fornite dal protocollo di ricerca.

L'abbeverata viene fornita mediante bottiglia, che deve essere fatta di materiale trasparente per controllare il contenuto e deve avere un collo sufficientemente largo che permetta un'accurata pulizia. Il Servizio di Stabulario deve:

Provvedere due- tre volte a settimana al rimbocco dell'acqua a seconda della taglia e del numero di animali per gabbia.

Provvedere una volta alla settimana alla sostituzione completa dell'acqua e una volta al mese al cambio ed accuratamente pulizia e disinfezione delle bottiglie e beccucci.

8.9.2 Operazioni di cambio lettiera

Gli animali devono essere alloggiati su un substrato che garantisca loro un stato di benessere e confort e che una volta imbrattato venga sostituito con materiale pulito. Il Servizio di Stabulario deve:

Provvedere non più di due volte a settimana alla sostituzione della lettiera per animali da laboratorio a seconda della taglia e del numero di animali per gabbia.

Segnalare al medico veterinario responsabile per l'Allevamento l'arrivo di ogni partita nuova di segatura, perché possano venir eseguiti i controlli sanitari sullo stesso relativi allo stato di conservazione e alla carica parassitaria, batterica e micotica totale.

Provvedere una volta alla settimana al cambio della vasca con accuratamente pulizia e disinfezione della stessa.

Provvedere una volta al mese al cambio e ad accurata pulizia e disinfezione degli annessi della gabbia (porta cartellini, coperchi, cassette di arricchimento...).

8.9.3 Alimentazione

L'alimentazione negli animali da laboratorio viene effettuata "*ad libitum*", salvo diverse indicazioni fornite dal protocollo di ricerca. Il Servizio di Stabulario deve:

Segnalare al medico veterinario responsabile per l'Allevamento l'arrivo di ogni partita nuova di mangime, perché possano venir eseguiti i controlli sanitari sullo stesso relativi allo stato di conservazione e alla carica batterica e micotica totali.

Controllare ogni giorno che nelle mangiatoie sia presente l'alimento somministrato per evitare che gli animali rimangano privi di cibo e per evidenziare eventuale presenza di muffe, parassiti o di altre alterazioni dei caratteri macroscopici.

Controllare la normale assunzione di cibo da parte degli animali osservando la quantità residua nella mangiatoia per evidenziare eventualmente animali sofferenti e poterlo quindi segnalare al Responsabile di Stabulario e al Medico Veterinario.

Controllare, all'arrivo, provenienza e qualità dell'alimento utilizzato, nel caso di mangimi le caratteristiche bromatologiche devono essere riportate nel cartellino applicato da parte della ditta produttrice su ogni confezione di mangime.

Conservare il mangime chiuso nelle confezioni originali che ne garantiscono il mantenimento in idonee condizioni. Tali confezioni devono recare nel suddetto cartellino la data di preparazione e di scadenza. Le confezioni chiuse devono essere conservate in locali asciutti, ben aerati, oscuri e a bassa temperatura.

Evitare che le confezioni siano a contatto diretto con il pavimento.

Le confezioni di mangime, una volta aperte devono essere utilizzate entro un periodo non superiore alle dodici settimane.

Le grate o coperchi devono avere il divisorio tra mangime e biberon e devono essere puliti regolarmente almeno una volta al mese. Se viene utilizzata un'alimentazione con razione umida o se l'alimento può venire facilmente contaminato da acqua e/o deiezioni le grate o coperchi devono essere pulite e il mangime rimosso.

8.10. Animali moribondi o morti

Gli animali vanno controllati giornalmente e quelli trovati moribondi o morti vanno al più presto rimossi dalla gabbia, se sono all'interno di gruppi in sperimentazione va avvertito il Ricercatore e il Medico Veterinario Responsabili per la Sperimentazione. Qualora gli animali vadano sottoposti a necropsia, su parere del Medico Veterinario, questa deve essere eseguita il prima possibile rispetto al rilevamento degli animali morti e al sacrificio dei moribondi.

Se la necropsia non può essere effettuata immediatamente gli animali devono essere posti in frigorifero a temperatura di 4-8 C°. Tutti gli animali morti, sia che il Medico Veterinario abbia ritenuto necessaria l'esecuzione della necropsia che non, vengono stoccati in congelatore a - 20 C° e successivamente nel giro di tre giorni posti in appositi contenitori di materiale impermeabile e smaltiti come rifiuti speciali.

8.11. Raccolta e trattamento dei rifiuti

I rifiuti di varia natura a seconda della sua pericolosità del suo stato fisico vengono classificati con un codice che vengono smaltiti da una ditta specializzata.

9.0 Archiviazione

Il personale responsabile incaricato, provvede all'archiviazione di tutti i documenti di registrazione dello Stabulario (carico-scarico animali di allevamento e sperimentali, registrazioni di carico-scarico dei rifiuti, registrazioni delle presenze del servizio veterinario)

10.0 RESPONSABILITA'

10.1. Responsabilità dei tecnici addetti allo stabulario:

Accudire gli animali in ogni aspetto dando acqua, cibo, eseguire cambio di lettiera e operazioni di pulizia e disinfezione di materiali a contatto con gli animali (gabbia e annessi) e disinfezione degli ambienti di stabulario;
controllo dei parametri ambientali di temperatura e umidità con segnalazione al Responsabile di Stabulario di eventuali guasti;
controllare l'atteggiamento degli animali con rimozione di animali morti o moribondi;
segnalare al Responsabile di Stabulario e al Medico Veterinario eventuali animali malati o moribondi per cause diverse da quelle legate a protocolli sperimentali di infezione;
gestione delle colonie di riproduttori in corso di accoppiamento, se necessario col supporto del Medico Veterinario;
segnalare eventuali intrusioni di animali randagi al Responsabile di Stabulario;
controllare efficienza dei sistemi di allarme intrusione negli Stabulari.

10.2. Il Medico Veterinario responsabile per la sperimentazione deve:

- collaborare all'esecuzione dell'esperimento quando necessario o esserne informato;
- controllare la salute degli animali in sperimentazione e farne l'assistenza sanitaria;
- svolgere attività di consulenza sul benessere degli animali nelle diverse fasi di sperimentazione evitando danni durevoli, inutili sofferenze ed angosce con esecuzione, ove non delegato allo sperimentatore, di pratiche di anestesia, analgesia e controllo del dolore;
- svolgere attività di consulenza, se richiesta, nell'allestimento del progetto di ricerca e del disegno sperimentale con scelta del modello animali più idoneo alle finalità dello studio;
- essere responsabile del carico e scarico dell'armadio dei farmaci e stupefacenti a uso veterinario;
- controllare la buona esecuzione delle procedure di esperimento e decidere se l'animale debba o possa essere tenuto in vita. Questa esigenza ricorre quando, terminate le procedure sperimentali, permangono o rischiano di permanere gravi dolori e sofferenza.

10.3. Il Medico Veterinario responsabile per lo stabulario di allevamento deve:

- controllare lo stato sanitario e la salute degli animali in allevamento e farne l'assistenza zoiatrica e sanitaria;
- svolgere attività di consulenza sul benessere degli animali nelle diverse fasi dell'allevamento (riproduzione e mantenimento delle colonie murine) evitando danni durevoli, inutili sofferenze ed angosce;
- controllare la buona esecuzione delle procedure di allevamento;
- proporre un piano di monitoraggio sanitario su base annuale per garantire lo stato di

salute degli animali e la salubrità degli ambienti di allevamento di tipo convenzionale .

10.4. Responsabile dello Stabilimento utilizzatore deve essere una persona qualificata e competente ed è responsabile della:

- gestione ed organizzazione dello stabilimento sotto l'aspetto amministrativo (tenuta ed aggiornamento dei registri di carico e scarico e di utilizzo degli animali);
- gestione dello stabilimento sotto l'aspetto organizzativo sanitario in modo da assicurare il controllo ed il benessere degli animali, l'adeguatezza delle strutture e dell'ambiente in cui vivono;
- cura e trattamento degli animali riferiti all'alimentazione e pulizia e sanificazione degli ambienti;
- manutenzione degli impianti presenti nello stabilimento.

10.5. Responsabile del Progetto di Ricerca deve essere persona con esperienza nell'utilizzo degli animali da laboratorio:

I Laureati in Medicina e Chirurgia, Biologia, Scienze Naturali, Medicina Veterinaria e altri titoli di laurea di indirizzo scientifico riconosciuti con DM 29/9/1995 (G.U. 3 Maggio 1996, n. 102), che intendono utilizzare gli animali da laboratorio per finalità scientifica hanno la responsabilità di:

- stesura del Progetto di Ricerca con scelta del modello animale più indicato allo studio che si intende condurre e dei metodi che intendono adottare per ridurre al minimo dolore, stress e angoscia nell'animale;
- presentazione del proprio curriculum e di quello del/i Responsabile/i della Sperimentazione al Ministero della Salute che attesti conoscenza nell'utilizzo degli animali da laboratorio;
- conoscenza della legislazione in materia di sperimentazione animale e degli obblighi connessi;
- compilare il registro di carico e scarico degli animali utilizzati nella sperimentazione;
- **attenersi a quanto stabilito dal Progetto di Ricerca** una volta autorizzato dal Ministero della Salute. Uno studio si intende approvato dopo decorrenza dei termini previsti di 60 giorni dall'invio del Progetto di Ricerca agli organi di competenza, qualora gli stessi non abbiano sollevato nessuna obiezione (**autorizzazione per silenzio/assenso**). A partire da tale scadenza la sperimentazione può aver luogo nei modi e nei termini previsti dalla legge in materia di sperimentazione animale (DL.vo 116/92). Ciò non si applica agli esperimenti in deroga che richiedono l'approvazione scritta del Ministero della Salute prima di poter essere espletati (**autorizzazione in deroga**).

10.6. Responsabile dell'esperimento deve essere persona con esperienza nell'utilizzo degli animali da laboratorio:

I Laureati in Medicina e Chirurgia, Biologia, Scienze Naturali, Medicina Veterinaria e altri titoli di laurea di indirizzo scientifico riconosciuti con DM 29/9/1995 (G.U. 3 Maggio 1996, n. 102), che hanno avuto l'autorizzazione ministeriale all'utilizzo degli animali negli esperimenti hanno la responsabilità di:

- conoscenza della legislazione in materia di sperimentazione animale e degli obblighi connessi;
- compilare il registro di carico e scarico degli animali utilizzati nella sperimentazione;
- eseguire correttamente l'esperimento;
- manipolare correttamente e con cura gli animali da laboratorio;
- attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dal protocollo di ricerca.